

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2018, n. 543

Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

1. Convenzione quadro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003
2. Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse
3. Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse
4. Determinazione del coefficiente di calcolo
5. Percentuale massima di copertura dell'obbligo
6. Modalità di adesione dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite
7. Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire presso la cooperativa
8. Durata delle convenzioni tripartite
9. Modifica della convenzione quadro
10. Promozione

1. Convenzione quadro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che presentino particolari difficoltà di inserimento al lavoro, la Regione stipula apposita convenzione quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge.

La convenzione quadro ha ad oggetto i criteri per il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie della stessa convenzione quadro e consentono di inserire i lavoratori con disabilità presso le predette cooperative.

Gli inserimenti lavorativi realizzati nell'ambito di tali convenzioni sono considerati utili ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999.

In convenzione quadro sono definiti i contenuti essenziali delle convenzioni tripartite che vengono sottoscritte dalle singole imprese aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro firmatarie della convenzione quadro, dalle cooperative sociali e dalla Regione.

L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale avviene con contratto di lavoro subordinato e con l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato.

Ai lavoratori con disabilità inseriti presso la cooperativa sociale non può essere attribuito un salario minimo inferiore a quello contrattuale e non può essere applicato l'istituto del salario di primo ingresso.

2. Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse

Possono conferire commesse alle cooperative sociali i datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, associati o aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione quadro, che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio regionale e che abbiano adempiuto agli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999. Tali obblighi si intendono assolti anche attraverso l'utilizzo degli istituti previsti della medesima legge.

3. Requisiti delle cooperative sociali destinatarie delle commesse

Le cooperative sociali destinatarie delle commesse devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) oppure essere operanti sul territorio regionale anche se solo con una unità locale;
- b. essere iscritte ad una delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali che sottoscrivono la convenzione quadro;
- c. essere attive da almeno due anni precedenti alla sottoscrizione della convenzione stipulata dalla Regione, dal datore di lavoro conferente la commessa e dalla cooperativa sociale per l'acquisizione della commessa medesima;
- d. non avere in corso procedure concorsuali;
- e. rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ovvero di altro eventuale contratto di settore applicato, comprese quelle previste dagli accordi territoriali vigenti in Friuli Venezia Giulia;
- f. avere assolto agli obblighi derivanti da eventuale sottoscrizione di precedenti convenzioni;
- g. avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

4. Determinazione del coefficiente di calcolo

Il computo del numero dei lavoratori con disabilità occupati presso la cooperativa, utili ai fini della copertura della quota d'obbligo cui sono tenuti i datori di lavoro conferenti la commessa, si calcola dividendo il valore unitario della commessa al netto dell'IVA, a cui viene sottratto il costo di produzione diretto al netto del costo del lavoro del soggetto disabile, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l'effettuazione della commessa, per il costo annuo del lavoratore disabile calcolato sulla base del CCNL applicato dalle cooperative sociali, tenuto conto dei costi del tutoraggio per l'inserimento lavorativo.

Pertanto la determinazione del coefficiente di calcolo può essere schematizzata dalla seguente formula:

$$C = \frac{VUC - CP}{CL}$$

dove:

C = numero delle coperture

VUC = valore unitario della commessa (al netto dell'IVA)

CP = costo di produzione diretto (al netto del costo del lavoro del/i soggetto/i disabile/i, ma comprensivo del costo del lavoro indiretto necessario per l'effettuazione della commessa)

CL = costo annuo del/la lavoratore/trice disabile

5. Percentuale massima di copertura dell'obbligo

Ai datori di lavoro che conferiscono la commessa è riconosciuta, sulla base del coefficiente di calcolo definito nei presenti criteri, la copertura della quota d'obbligo a cui sono tenuti fino ad una percentuale massima del 40 per cento della quota d'obbligo, nel caso di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti computabili.

Non possono beneficiare delle disposizioni contenute nei presenti criteri i datori di lavoro che occupano da 15 a 50 lavoratori computabili ai sensi della legge 68/1999.

In deroga a quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro che presentano i requisiti per poter usufruire dell'esonero ai sensi dell'articolo 5 della legge 68/1999 possono, in luogo dell'esonero, richiedere di ottemperare agli obblighi di assunzione attraverso le convenzioni di cui ai presenti criteri nei limiti e nelle ipotesi di cui alla regolamentazione nazionale e regionale in materia di esonero.

Il datore di lavoro può conferire più commesse di lavoro al fine di raggiungere la percentuale massima di copertura prevista dai presenti criteri.

6. Modalità di adesione dei datori di lavoro. Convenzioni tripartite

I datori di lavoro che intendono conferire commesse di lavoro ad una cooperativa sociale devono farne richiesta su apposito modello con allegati gli atti attestanti l'effettivo impegno al conferimento della commessa al Servizio regionale competente specificando:

- a) la loro posizione rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999;
- b) le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto della commessa, alla durata ed ai tempi di attuazione;
- c) il numero di inserimenti previsti.

La Regione, il datore di lavoro conferente e la cooperativa destinataria della commessa sottoscrivono apposita convenzione tripartita nella quale risulti, in particolare:

- a) l'impegno del datore di lavoro al conferimento della commessa, nel rispetto della convenzione quadro, ed alla realizzazione delle attività necessarie al realizzazione della commessa conferita dal medesimo;
- b) il numero degli inserimenti da realizzare;
- c) i livelli di inquadramento dei lavoratori inseriti in cooperativa;
- d) la definizione della tipologia della commessa;
- e) gli impegni che la cooperativa sociale è tenuta a rispettare;
- f) la durata della convenzione;
- g) le modalità di risoluzione nel caso di inadempimenti gravi sia da parte della cooperativa che da parte del datore di lavoro;
- h) le modalità di verifica del rispetto della Convenzione da parte della Direzione centrale competente.

7. Criteri di individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire presso la cooperativa

L'inserimento lavorativo presso la cooperativa sociale è riservato alle persone con disabilità iscritte nella graduatoria di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'individuazione delle persone da inserire presso la cooperativa potrà essere effettuata sia attraverso avviso pubblico di selezione al quale gli interessati potranno aderire presentando apposita domanda di adesione presso la Struttura del collocamento mirato competente per territorio sia attraverso le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento.

La difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è valutata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 38 della legge 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Nell'ambito di tale valutazione è prioritariamente presa in considerazione la presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- a) diagnosi di disabilità complessa con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- b) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a 24 mesi);
- c) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi.

In caso di mancata individuazione di candidati idonei attraverso l'avviso pubblico, saranno attivate le ordinarie procedure di incontro domanda/offerta tenuto conto del requisito della particolare difficoltà di inserimento.

La selezione dei candidati da inserire in convenzione sarà effettuata congiuntamente dalla struttura competente del collocamento mirato, dalla cooperativa e/o dal datore di lavoro conferente la commessa.

8. Durata delle convenzioni tripartite

Le convenzioni tra il privato datore di lavoro conferente la commessa, la Regione e la cooperativa sociale destinataria della commessa, sottoscritte ai sensi della convenzione quadro, hanno durata non inferiore a due anni. L'eventuale rinnovo sarà soggetto alla valutazione del Servizio competente.

9. Modifica della convenzione quadro

Qualora le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti ministeriali, gli impegni previsti dalle convenzioni saranno modificati facendo salve le singole convenzioni già in essere.

10. Promozione

Con la sottoscrizione della convenzione quadro, le parti si impegnano, ciascuna nel proprio ambito di appartenenza e per quanto nelle proprie possibilità, alla promozione dello strumento convenzionale a cui si dà attuazione.